

DELIBERAZIONE N. 5/21

Oggetto: Approvazione Regolamento della Consulta degli Studenti dell'ISSM G. Verdi di Ravenna.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunitosi in data 28/01/2021 alla presenza del Presidente Ing. Adriano Maestri, del Direttore Prof.ssa Anna Maria Storace, del Consigliere Prof. Andrea Berardi e del Consigliere Amerigo Spano.

Il MUR non ha nominato il proprio rappresentante e i rappresentanti proposti dal Comune di Ravenna, pertanto si considera valida la seduta essendo presente la totalità dei membri nominati.

Richiamati:

- la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- il D.P.R. 28/2/2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;
- lo Statuto dell'istituto "G. Verdi" (di seguito Istituto) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna PG n. 97742/149 del 09.11.2006 e con decreto MIUR n. 33 del 14/02/2007;
- la legge 21/06/2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." che imprime un ulteriore impulso al processo di statizzazione poiché prevede, all'art. 22Bis, che "A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti (...) sono oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione (...)";
- il D. Lgs. n. 60/2017, recante norme sulla produzione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1 cc. 180 e 181, lett. g) della Legge 107/2015 e in particolare, l'art. 15 che dispone l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale;
- il Decreto Ministeriale n. 382 del 11/05/2018 "Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale adottato ai sensi del predetto decreto e che prevedeva l'istituzione di corsi propedeutici triennali a partire dall'anno accademico 2018-2019;

Considerato che il Consiglio Accademico con verbale del 05/01/2021, ha approvato la bozza di Regolamento della Consulta degli Studenti (allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di approvarlo;

Conclusa la relazione, il Presidente apre la discussione.
Quindi si procede alla votazione della deliberazione, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti 4 votanti 4 astenuti //
Voti favorevoli 4 Voti contrari //
Il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Pertanto,

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA**

1. di approvare il Regolamento della Consulta degli Studenti dell'ISSM G. Verdi di Ravenna (allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il Regolamento nella apposita Sezione del sito.

Prot. n. 127 del 28/01/2021

Il Presidente

Ing. Adriano Maestri



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

TITOLO I – FINI, PRINCIPI E COMPOSIZIONE

Articolo 1 – Funzioni ed attività

1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata “Consulta”, dell’“Istituto Superiore di Studi Musicali G.Verdi” di Ravenna, di seguito denominato “Istituto”, è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'istituzione stessa. Ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli organi di gestione e governo. In particolare:

- a. esprime i pareri previsti dallo Statuto del Conservatorio;
- b. indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti;
- c. preventivamente all’approvazione del Consiglio Accademico, compila il Regolamento degli Studenti, il Regolamento della Consulta e presta il debito supporto per l’elaborazione del Regolamento Generale del Conservatorio, condividendone le responsabilità;
- d. designa tra i propri membri i rappresentanti degli Studenti in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione;
- e. fa parte della commissione elettorale e della commissione di seggio delle elezioni dei componenti della Consulta subentrante;
- f. promuove l’integrazione e l’intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l’organizzazione di attività para-istituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all’occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.

2. In sede di prima applicazione si applica quanto disposto nel D.P.R. n.132/03 all’art.12, comma 3.

3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.



Articolo 2 – Composizione della Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli Istituti fino a mille, di sette per gli Istituti fino a millecinquecento, di nove per gli Istituti fino a duemila, di undici per gli Istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
2. La Consulta degli Studenti designa, fra tutti gli studenti aventi i requisiti dell'art. 7 comma 1 del presente regolamento, due Rappresentanti in seno al Consiglio Accademico e un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – Durata del mandato

1. La Consulta resta in carica per un mandato triennale.
2. Il mandato di ogni componente eletto nella Consulta è rinnovabile consecutivamente una sola volta e decade qualora venga meno la sua iscrizione all'Istituto.
3. Gli eletti con votazioni suppletive secondo l'art. 10 del presente regolamento, restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di cui al comma 1.

TITOLO II – ELEZIONI DELLA CONSULTA

Articolo 4 – Bando

1. Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell'organo integrandone il numero dei componenti. Il bando dovrà indicare:
 - a. il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
 - b. requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - c. il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica istituzionale a tutti gli studenti.

Articolo 5 – Commissione Elettorale

1. Viene nominata dal Direttore con decreto la Commissione Elettorale (d'ora in poi denominata "Commissione"), composta da tre studenti in qualità di componenti effettivi e da due studenti in qualità di componenti supplenti che dispongano tutti dei diritti di elettorato attivo, indicati dall'Assemblea degli studenti e si avvale del supporto del personale amministrativo.



2. La Commissione nomina al proprio interno il proprio Presidente.
3. La Commissione ha il compito di formare gli elenchi degli elettori attivi. La Commissione ha, inoltre, il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
4. La Commissione, si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente di Commissione. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
5. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della Segreteria Didattica e dei coadiutori.
6. La Commissione dispone l'ammissibilità dei candidati, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
7. La Commissione depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
8. La Commissione decide su eventuali reclami o ricorsi.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.


Articolo 6 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dell'Istituto che risultino regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data delle elezioni.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.
3. Non hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva e sono esclusi anche i tirocinanti e gli iscritti ai corsi speciali.

Articolo 7 – Elettorato passivo

L'elettorato passivo spetta gli studenti accademici che, disponendo dell'elettorato attivo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle candidature;



- non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;


1. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 4. L'elenco delle candidature ammesse è pubblicato – in ordine alfabetico – all'Albo dell'Istituto, a cura della Commissione elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
2. La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.
3. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti sopra indicati possono presentare – alla Commissione elettorale per tramite della Segreteria d'Istituto entro 14 giorni dalla data fissata per le elezioni, la propria candidatura in forma scritta e corredata di dichiarazione di possesso dei requisiti.

Articolo 8 – Operazioni di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale.
3. La scheda riporta, elencate secondo l'ordine di sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale, i nomi dei candidati.
4. Ciascun elettore può esprimere tre preferenze.
5. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
6. La scheda è nulla se diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancante della vidimazione.
7. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione e se è stato espresso un numero di preferenze superiore a 3.
8. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 9 – Scrutinio e nomina degli eletti

1. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
2. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
3. La Commissione elettorale trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei



risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato.

Articolo 10 – Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. Nel caso in cui un componente della Consulta:

- a. venga meno dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1 del presente Regolamento;
- b. subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare o dal Direttore;
- c. risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
- d. rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;

si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione. Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo.

2. Qualora nei risultati delle ultime elezioni della Consulta vi siano candidati non eletti, ma con un numero di voti maggiore o uguale a uno, la Consulta procede d'ufficio alla sostituzione del posto vacante, con il candidato non eletto che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, sentita l'effettiva disponibilità del medesimo. In caso contrario si procede mediante le procedure elettorali di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente Regolamento. Il Direttore, sulla base delle indicazioni della Consulta in caso di sostituzione d'ufficio o della Commissione Elettorale in caso di elezioni suppletive, nomina i nuovi eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato.

3. Qualora il numero di membri eletti in carica sia inferiore al numero di posti divenuti vacanti, si dispone entro un mese l'elezione suppletiva dei nuovi componenti.

4. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale della Consulta come sancito all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui uno o più componenti della Consulta debbano assentarsi per un periodo di mobilità internazionale, anche con riferimento agli scambi Erasmus, per l'intero periodo di assenza il Direttore nomina in loro sostituzione componenti supplenti individuati tra i primi non eletti della precedente tornata elettorale.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

Articolo 11 – Cariche della Consulta degli Studenti

1. Presidente. La Consulta, nella prima seduta, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti



in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l'ordine del giorno e di coordinare le attività della Consulta.

2. Vicepresidente. Il Presidente nomina tra i componenti un Vicepresidente, che lo affianca nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.

3. Segretario. La Consulta nomina un Segretario, cui spetta il compito di redigere il verbale di ciascuna seduta della Consulta e provvedere alla loro archiviazione e pubblicazione. È altresì incaricato della comunicazione elettronica tra la Consulta stessa e gli studenti, pubblicizzando iniziative ed attività proposte dalla Consulta, dall'Istituto o provenienti dall'esterno.

4. Rapporti con gli studenti. I rimanenti membri – se la Consulta è in numero superiore a tre – oppure tutti i membri – se la Consulta è in numero pari a tre – si occupano dei rapporti con gli studenti, rendendosi disponibili a colloqui e partecipando alle varie attività proposte dall'Istituto così da mantenere sempre attivo un contatto tra la Consulta e gli studenti.

Articolo 12 – Designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi di governo

1. La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi di governo nel numero di:

- a. due in seno al Consiglio Accademico;
- b. uno in seno al Consiglio di Amministrazione.

2. Esiste incompatibilità tra la carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico e la carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Amministrazione.

3. In base alle elezioni e le nomine di cui al precedente articolo, il Vicepresidente entra a far parte del Consiglio d'Amministrazione mentre Presidente e Segretario fanno parte del Consiglio Accademico.

4. La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa all'unanimità dei componenti elettivi – escluso il membro soggetto alla mozione – per giustificati motivi.

5. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.

6. In caso di decadenza dei requisiti, del verificarsi delle casistiche di cui all'art. 10 del presente Regolamento o di mozione di sfiducia votata all'unanimità dai componenti elettivi della Consulta di cui al comma 4, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare entro 5 (cinque) giorni le proprie dimissioni:



- a. al Direttore dell'Istituzione se designato in seno al Consiglio Accademico;
- b. al Presidente dell'Istituzione ed al Ministero dell'Università e della Ricerca se designato in seno al Consiglio di Amministrazione.


Copia della lettera di dimissioni viene inviata per conoscenza alla Consulta, che entro 15 (quindici) giorni procede alla designazione di un sostituto. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Articolo 13 – Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è disposta dal Presidente della Consulta ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno cinque giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Le sedute d'urgenza possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni impellenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo, ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
4. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
5. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza.
6. Le sedute della Consulta sono valide se ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.
7. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

Articolo 14 – Modalità di discussione e votazione

1. Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate, di regola, con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale, ovvero per scrutinio segreto.
3. In caso di votazione relativa alle mozioni di sfiducia, ovvero nelle altre ipotesi previste dalla legge, si procederà con scrutinio segreto.
4. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Articolo 15 – Verbali di seduta

1. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
2. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
3. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituto.

Articolo 16 – Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, preferibilmente due volte l'anno, dalla Consulta che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a darne la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
3. All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituto.
4. Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per tutta la durata dell'Assemblea.
5. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che può nominare tra i presenti, all'inizio della seduta, un moderatore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Ai sensi dello Statuto, il presente Regolamento, deliberato dalla Consulta, è approvato dal Consiglio Accademico ed entra così in vigore.
2. Le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su richiesta dalla maggioranza dei componenti della Consulta o dai 2/3 del Corpo elettorale.
3. Le modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al comma 1.

Ravenna, 5 gennaio 2021

La Consulta degli Studenti

